



# COMUNE di TRIBIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

---

**Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici**

# INDICE

## CAPO I

### DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1 – Oggetto, ambito di applicazione e regole generali

Art. 2 – Principio di rotazione

Art. 3 – Fasce di importo ai fini della rotazione

Art. 4 – Deroga all'obbligo di rotazione

Art. 5 – Affidamento dell'appalto

Art. 6 – Stipula dei contratti

Art. 7 – Esecuzione anticipata

## CAPO II

### ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 8 – Affidamenti diretti

Art. 9 – Determina di affidamento

Art. 10 – Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000

Art. 11 – Controllo dei requisiti

Art. 12 – Modalità per effettuare i controlli a campione

## CAPO III

### ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 13 – Procedure negoziate

Art. 14 – L'iter procedimentale

Art. 15 – Determina a contrarre

Art. 16 – Individuazione degli operatori economici da invitare

Art. 17 – L'indagine di mercato

Art. 18 – Anomalia dell'offerta

## CAPO IV

## GESTIONE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 19 – Composizione degli Elenchi

Art. 20 – Iscrizione e durata

Art. 21 – Controlli a campione

## CAPO V

## DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Disposizioni finali

## CAPO I

### DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

#### **Art. 1 Oggetto, ambito di applicazione e regole generali**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'affidamento dei contratti per i quali è possibile procedere ai sensi dell'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 (di seguito anche denominato "Codice"), con esclusione degli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso, cui dinamicamente si rinvia.

2. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo. Nel primo atto della procedura prescelta, il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo.

3. Nel predisporre la documentazione afferente alle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

4. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice, dal d.lgs. 33/2013 e dalla disciplina comunque applicabile.

#### **Art. 2 Principio di rotazione**

1. Il Comune di Tribiano si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

2. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia svolte: quella in corso e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 4 e nell'articolo 10 del presente regolamento, nonché, salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo

comma 4 del presente articolo, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.

3. La rotazione si attua all'interno dello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi nonché nella medesima fascia di valore economico, come meglio definito nell'art. 3 del presente regolamento.

4. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

### **Art. 3 Fasce di importo ai fini della rotazione**

1. Salva l'ipotesi di proroga tecnica, tenuto conto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 49 del Codice, sono di seguito individuate le seguenti fasce economiche ai fini della rotazione:

#### **Servizi e Forniture (inclusi i servizi di architettura ed ingegneria)**

<b>Fascia</b>	<b>Importo</b>
1	fino ad Euro 20.000,00
2	da Euro 20.000,01 e fino ad Euro 40.000,00
3	da Euro 40.000,01 e fino ad Euro 75.000,00
4	da Euro 75.000,01 e fino ad Euro 140.000,00
5	da Euro 140.000,01 e fino ad Euro 221.000,00
6	da Euro 221.000,01 e fino ad Euro 350.000,00 (per i servizi sociali)
7	da Euro 350.000,01 e fino ad Euro 500.000,00 (per i servizi sociali)
8	da Euro 500.000,01 e fino ad Euro 650.000,00 (per i servizi sociali)
9	da Euro 650.000,01 e fino ad Euro 750.000,00 (per i servizi sociali)

#### **Lavori**

<b>Fascia</b>	<b>Importo</b>
1	fino ad Euro 20.000,00
2	da Euro 20.000,01 e fino ad Euro 40.000,00

3	da Euro 40.000,01 e fino ad Euro 150.000,00
4	da Euro 150.000,001 e fino ad Euro 258.000,00
5	da Euro 258.000,01 e fino ad Euro 516.000,00
6	da Euro 516.000,01 e fino ad Euro 1.033.000,00
7	da Euro 1.033.000,01 e fino ad Euro 1.500.000,00
8	da Euro 1.500.000,01 e fino ad Euro 2.582.000,00
9	da Euro 2.582.000,01 e fino ad Euro 3.500.000,00
10	da Euro 3.500.000,01 e fino alla soglia

2. Il principio di rotazione si applica nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di opere oppure nello stesso settore di servizi con riferimento a ciascuna fascia.

#### **Art. 4 Deroga all'obbligo di rotazione**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 del presente Regolamento nonché dall'art. 49, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, per affidamenti di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 è possibile derogare al principio di rotazione solo a fronte di analitica motivazione che giustifichi la deroga con riferimento, tra le altre, a una o più delle seguenti condizioni:

- particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
- servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
- circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;
- casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.

2. Per le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura, ai sensi dell'art. 49, comma 5. Ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati oppure, nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori in

dotazione all'Ente, che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e nella soglia di valore oggetto di acquisizione.

3. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

#### **Art. 5 Affidamento dell'appalto**

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad Euro 40.000, come previste dall'art.11 del presente regolamento.

#### **Art. 6 Stipula dei contratti**

1. La stipula dei contratti sottosoglia avviene secondo le modalità di cui all'art. 18 del Codice. Sarà cura del Dirigente/Responsabile di Settore competente individuare la forma di stipulazione più idonea, tra quelle elencate dall'art. 18, comma 1, del Codice dei contratti, rispetto all'oggetto dell'appalto e alle specifiche esigenze di regolamentazione del contratto sotto soglia da affidare.

2. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti.

3. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still period).

#### **Art. 7 Esecuzione anticipata**

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

### **CAPO II**

#### **ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA**

#### **Art. 8 Affidamenti diretti**

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel

rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.

2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore sino ad Euro 139.999,99 per i servizi e le forniture e ad Euro 149.999,99 per i lavori, al netto dell'IVA.

3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

### **Art. 9 Determina di affidamento**

1. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la sola determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'affidamento;
- b) l'importo;
- c) il fornitore;
- d) le ragioni della scelta del fornitore;
- e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
- f) il possesso dei requisiti di carattere speciale (ove previsti).

Va dato conto inoltre:

- della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
- di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- del rispetto del principio di rotazione;
- del nominativo del RUP;
- della copertura finanziaria.

3. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:

- mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

- mediante comparazione dei listini di mercato;
- mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

#### **Art. 10 Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000**

1. Negli affidamenti di importo inferiore ad Euro 5.000 è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione.

#### **Art. 11 Controllo dei requisiti**

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

a) per appalti di valore inferiore ad Euro 40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il Comune di Tribiano procederà alla verifica delle dichiarazioni fornite, con le modalità descritte nel successivo articolo 12.

b) per gli appalti di valore pari o superiore ad Euro 40.000,00 sino a, rispettivamente, Euro 139.999,99 per i servizi e forniture ed Euro 149.999,99 per gli appalti di lavori, il Comune di Tribiano procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 12 Modalità per effettuare i controlli a campione**

1. Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati dalla Stazione Appaltante di importo inferiore ad Euro 40.000,00, con arrotondamento all'unità superiore.

2. I controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- entro il 31/07 per le determine dirigenziali di affidamento diretto emanate nel primo semestre dell'anno solare in corso (dal 01.01 al 30.06);

- entro il 31/01 per le determine dirigenziali di affidamento diretto emanate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01.07 al 31.12).

3. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale effettuato dal Dirigente di ogni Settore, previa predisposizione di un

elenco numerato delle determinazioni dirigenziali di affidamento diretto di importo inferiore ad Euro 40.000,00 effettuate da ciascun Settore nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico ovvero tramite utilizzo di piattaforma telematica.

4. Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, oltre al risultato delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale.

5. I controlli successivi sono effettuati da ciascun RUP, designato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 nell'ambito del singolo procedimento, il quale si occuperà altresì della conservazione dell'esito dei controlli nella piattaforma di e-procurement nell'apposita sezione.

6. In caso di rilievo di presunte irregolarità, il RUP instaura un contraddittorio con gli operatori economici interessati. Sarà cura del Settore preposto ai controlli inviare una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

7. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 12 (dodici) mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.

8. Per i contratti di modesto valore, per i quali non è stata stipulata la garanzia definitiva, o per i contratti ad esecuzione istantanea, per i quali la prestazione risulti già completamente eseguita, la Stazione appaltante dovrà pagare il relativo corrispettivo, per non incorrere nella fattispecie dell'indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c.. In siffatte ipotesi, la Stazione appaltante procederà alla prevista comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento dalla stessa indette per un periodo da uno a dodici mesi.

9. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 secondo il quale "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia".

### CAPO III

## ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTOSOGlia

### **Art. 13 Procedure negoziate**

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sottosoglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari ad Euro 140.000,00, sino ad importo inferiore della soglia europea, al netto dell'IVA.
3. Per i lavori, le procedure negoziate vengono indette per importi di valore pari ad Euro 150.000,00, sino ad importo inferiore alla soglia europea, al netto dell'IVA.

### **Art. 14 L'iter procedimentale**

1. Atto di impulso della procedura negoziata è la determinazione a contrarre, che costituisce il primo atto della procedura e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati tramite consultazione dell'Elenco dei fornitori. Qualora, per la particolarità dell'oggetto o l'elevata specializzazione delle forniture necessarie, non sia possibile individuare soggetti cui richiedere offerta attraverso l'Elenco, ovvero qualora si ritenga utile ampliare la concorrenzialità, resta salva la facoltà della stazione appaltante di ricorrere al mercato attraverso indagini o a procedure ordinarie.
4. Per gli appalti di lavori di valore pari ad Euro 1.000.000, sino alla soglia, il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.
5. La consultazione dell'Elenco dei fornitori o l'indagine di mercato deve tenere conto del principio di rotazione e delle fasce di valore contemplate dall'art. 3 del presente regolamento.

### **Art. 15 Determina a contrarre**

1. La determina a contrarre deve specificare:

- l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- l'interesse che si intende soddisfare;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- gli elementi essenziali del contratto;
- le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
- le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (Elenco o avviso);
- l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
- qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- il criterio per la scelta della migliore offerta;
- il nominativo del RUP;
- l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

## **Art. 16 Individuazione degli operatori economici da invitare**

### ***In caso di utilizzo dell'Elenco dei fornitori:***

1. Qualora si preveda di individuare un numero massimo di operatori economici, tra quelli iscritti all'Elenco dei fornitori, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Tali criteri devono essere individuati dal RUP della procedura.

2. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per il Comune di Tribiano oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

3. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nel caso in cui, come già precisato nell'art. 2, comma 4 del presente regolamento, non venga previsto nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato oppure utilizzo dell'Elenco dei fornitori.

4. Se il numero di operatori economici iscritti nell'Elenco dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (5 operatori in conformità alle lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo) si procederà ad una integrazione al minimo mediante criteri oggettivi, in conformità e con le modalità di cui al precedente comma 1.

5. Se si è proceduto con una integrazione al minimo degli operatori da invitare, il principio di rotazione non deve comunque essere applicato quando, a monte, negli atti di gara, non sia stata contingentata la partecipazione mediante l'introduzione vincoli numerici.

***In caso di avviso di manifestazione di interesse:***

6. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Tali criteri devono essere individuati dal RUP della procedura.

7. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per il Comune di Tribiano oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

8. Se il numero di operatori economici dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (5 operatori in conformità alle lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo) si procederà ad una integrazione al minimo mediante criteri oggettivi, in conformità e con le modalità di cui al precedente comma 6.

## **Art. 17 L'indagine di mercato**

1. L'indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure E non ingenera negli operatori alcun affidamento certo sul successivo invito alla procedura.

2. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

3. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

4. L'avviso relativo all'indagine di mercato viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

5. L'avviso deve indicare:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 19 del presente regolamento;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri, come meglio delineato nel successivo 19 del presente regolamento;

- i criteri di selezione degli operatori economici invitati.

### **Art. 18 Anomalia dell'offerta**

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario che il RUP indichi negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

## CAPO IV

### GESTIONE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

### **Art. 19 Composizione degli Elenchi**

1. Gli operatori economici sono suddivisi in due elenchi: un elenco per affidamenti di lavori, servizi e forniture ed un elenco per l'affidamento di servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria ed altri servizi tecnici.

2. L'elenco dei lavori, servizi e forniture è strutturato in categorie. Mentre l'elenco dei servizi di ingegneria e architettura è suddiviso sulla base delle prestazioni, delle categorie dei lavori e delle relative fasce.

3. Le categorie o le prestazioni possono essere integrate e/o modificate mediante avviso pubblico sul portale.

4. L'iscrizione nell'elenco non comporta l'affidamento di alcun contratto, non implica diritti o aspettative di sorta a favore dell'operatore, né costituisce titolo per pretendere l'affidamento di forniture, servizi e/o lavori, né l'Amministrazione comunale è in alcun modo vincolata nei confronti degli operatori economici iscritti.

### **Art. 20 Iscrizione e durata**

1. La procedura d'iscrizione telematica è gratuita, fatta salva l'applicazione dell'imposta di bollo, ed è riservata a tutti gli operatori economici. I soggetti

interessati potranno presentare in qualsiasi momento domanda d'iscrizione, configurandosi gli Elenchi come elenchi aperti.

2. La durata dell'iscrizione è indeterminata.

3. Le modalità e i requisiti di iscrizione agli Elenchi sono dettagliati in apposito avviso approvato dal Dirigente/Responsabile di Settore competente.

### **Art. 21 Controlli a campione**

1. Il Dirigente/Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio competente effettua un controllo a campione della veridicità delle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici al momento dell'iscrizione negli Elenchi, individuando un campione pari all'1% del totale delle iscrizioni per ciascun elenco mediante sorteggio, che viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun semestre. Dal sorteggio sono esclusi gli operatori economici già controllati a seguito di un sorteggio precedente.

2. Del sorteggio è redatto apposito verbale sottoscritto dal Dirigente/Responsabile del settore competente o dal Responsabile del Procedimento.

3. Il Settore/Ufficio effettua comunque idonei controlli ogni qualvolta sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese al momento dell'iscrizione.

4. In caso di rilievo di presunte irregolarità, si instaura un contraddittorio con gli operatori economici interessati, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

5. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti, il Dirigente/Responsabile di Settore:

- alla sospensione dell'operatore economico dall'Elenco nei seguenti casi:

a) mancata comunicazione di ogni evento che possa comportare la perdita delle capacità generale, tecnico professionale e/o economico finanziaria a divenire affidatario di contratti pubblici;

b) ogni altro caso in cui si renda necessaria o semplicemente opportuna la sospensione, in relazione a particolari ipotesi di condotta contrattuale del Fornitore, in relazione ad eventi che suggeriscano, in via cautelativa, di non procedere ad affidamenti verso il fornitore medesimo.

- alla cancellazione dell'operatore economico dall'Elenco nei seguenti casi:

c) cessazione di attività, in qualunque modo accertata;

- d) incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione, secondo la vigente normativa;
- e) perdita dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco, accertata dalla Stazione Appaltante;
- f) grave negligenza o malafede nell'esecuzioni delle prestazioni affidate;
- g) mancata produzione della documentazione probatoria comprovante i requisiti di iscrizione all'Elenco, nel caso di specifica richiesta, entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante;
- h) ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

6. La Stazione Appaltante comunica l'avvio del procedimento di sospensione/cancellazione d'ufficio all'Operatore Economico tramite l'invio di una comunicazione contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. La Stazione Appaltante, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla sospensione/cancellazione.

7. In caso di cancellazione, l'operatore economico non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione prima del decorso di un periodo di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla cancellazione.

## CAPO V

### DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 22 Disposizioni finali**

1. Nella fase di prima applicazione dei controlli a campione sugli affidamenti diretti, saranno considerate tutte le determine di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs n. 36/2023 di importo inferiore ad Euro 40.000,00 disposte nel semestre precedente a quello di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità in house providing.
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Restano ferme,

altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di Comportamento adottati in osservanza della Legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.

6. Sono abrogate tutte le disposizioni e le norme emanate dall'Amministrazione Comunale in contrasto con quanto disciplinato dal presente regolamento.

7. Restano fermi i controlli obbligatori previsti da eventuali Protocolli di Intesa o da altri accordi sottoscritti dall'Ente.

8. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività dell'atto consiliare di approvazione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.